



Direttive per yacht marittimi svizzeri

(Base: Ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri - OY)

1. Documenti da conservare a bordo (art. 20 cpv. 2 OY)

- il certificato di bandiera nonché le presenti direttive (in caso di non utilizzazione dell'imbarcazione il certificato di bandiera va custodito accuratamente; un eventuale duplicato è soggetto a una tassa)
- il certificato di capacità dello skipper (conformemente all'articolo 19 OY ogni skipper di uno yacht svizzero ha bisogno di un certificato di capacità B oppure di uno estero equivalente riconosciuto dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima)
- l'attestato di assicurazione di responsabilità civile
- il giornale di bordo che durante la navigazione deve essere compilato quotidianamente dallo skipper e deve contenere le seguenti informazioni:
 - nome, numero del certificato di bandiera e porto d'immatricolazione, nonché altri dati relativi all'imbarcazione
 - nome, indirizzo e nazionalità dello skipper
 - tipo e numero del suo certificato di capacità, luogo, data e istanza del rilascio
 - generalità, compresa la nazionalità, delle altre persone a bordo, le eventuali funzioni svolte, i porti d'imbarco e di sbarco (luogo e data)
 - porti d'arrivo e di partenza (luogo e data)
 - turni di guardia
 - rapporto di navigazione (vento e meteo, rotta e correzioni, solcometro, velatura, utilizzazione del motore, posizioni)
 - avvenimenti e/o osservazioni importanti, come incidenti, avarie e simili.

Il giornale di bordo deve essere firmato dallo skipper.

2. Bandiera svizzera, porto d'immatricolazione e nome dello yacht (art. 1 cpv. 3 OY)

La bandiera svizzera da issare è rettangolare: la lunghezza è una volta e mezza la larghezza (art. 3 della legge del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima e raffigurazione come da allegato I della legge, RS 747.30). Il nome del porto d'immatricolazione di BASILEA in una delle tre lingue ufficiali svizzere, nonché il nome dello yacht sono da scrivere sull'imbarcazione, nel modo usuale e visibilmente (art. 9 OY).

3. Modificazione di un fatto registrato nel certificato di bandiera (art. 3 cpv. 3 OY)

Ogni modificazione che interessa il certificato di bandiera deve essere immediatamente comunicata dal proprietario dello yacht all'Ufficio svizzero della navigazione marittima inviando il certificato di bandiera. Quest'ultimo infatti non può essere modificato direttamente dal proprietario.

4. Proroga della durata di validità del certificato di bandiera (art. 12 OY)

Il certificato di bandiera è valido tre anni. Prima della scadenza della durata di validità deve esserne richiesta all'Ufficio svizzero della navigazione marittima il rinnovo per uno, due o al massimo tre anni, allegando alla richiesta l'originale del certificato di bandiera. Nel contempo deve essere allegata una copia delle fatture o un rapporto di un perito (certificato di navigabilità) da cui si possa desumere che lo yacht è ancora idoneo a tenere il mare, copia del documento comprovante il controllo della zattera di salvataggio (ogni 15 mesi o in base alle indicazioni del costruttore) e prova che l'assicurazione RC per zona B o C è tuttora in vigore. Una volta scaduta la validità del certificato di bandiera lo yacht non è più autorizzato a issare la bandiera svizzera. Fintanto che lo yacht è registrato presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, la validità del certificato di bandiera non può essere interrotta.

5. Cancellazione dal registro (art. 13 OY)

In caso di vendita dello yacht, sia a uno svizzero sia a uno straniero, il venditore deve chiedere senza indugio la cancellazione all'Ufficio svizzero della navigazione inviando il certificato di bandiera e indicando la data della vendita.

In caso di successiva immatricolazione dello yacht all'estero, di regola è necessario un attestato ufficiale di cancellazione, che viene rilasciato dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima su richiesta e a spese del venditore.

Qualora non vi siano più le condizioni per l'immatricolazione, lo yacht viene cancellato d'ufficio: segnatamente se l'imbarcazione da tempo non è più idonea alla navigazione marittima, se il proprietario è privato della facoltà di disporre dello yacht, se la validità del certificato di bandiera è scaduta da tempo ecc. Gravi o reiterate violazioni dell'Ordinanza sugli yacht marittimi svizzeri (trasporti remunerati/charter, assenza di un'assicurazione di responsabilità civile riconosciuta o insufficiente copertura, guida senza certificato di capacità ecc.) o delle disposizioni applicabili della legge sulla navigazione marittima e della relativa ordinanza comportano pure la cancellazione dal registro. Sono fatte salve eventuali conseguenze penali.

12/2010